

5Q1.00	(A)	(B)
	(Anno/Trimestre)	Contributi Previdenza e Assistenza
5Q1.16	/	
5Q1.17	/	
5Q1.18	/	
5Q1.19	/	
5Q1.20	/	
5Q1.21	/	
5Q1.22	/	
5Q1.23	/	
5Q1.24	/	
5Q1.99	TOTALE	

Quadro 2- INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO

5Q2.00	(A)	(B)
	(Anno)	Indennità Risoluzione Rapporto
5Q2.01		
5Q2.02		
5Q2.03		
5Q2.04		
5Q2.05		
5Q2.06		
5Q2.07		
5Q2.08		
5Q2.09		
5Q2.10		
5Q2.99	TOT	

Quadro 3 – ONERI ACCESSORI DOVUTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI IN RITARDO

5Q3.01	SANZIONI CIVILI	
5Q3.02	INTERESSI DI MORA	

In ottemperanza alle condizioni richieste ai punti 1 e 2 del **Modello 2155/C**, la sottoscritta dichiara, altresì di aver provveduto in data al versamento di € per minimali e/o contributi per agenti cessati.

Data, _____

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

FONDAZIONE ENASARCO

OGGETTO: Richiesta per la concessione del pagamento rateale dei contributi Previdenza ed Assistenza e delle somme da accantonare per la Indennità Risoluzione Rapporto.

Le autorizzazioni al pagamento rateale dei contributi sono concesse dalla Fondazione ENASARCO in piena autonomia di giudizio, senza che da parte delle case mandanti possa essere invocato un diritto ad ottenerle.

La concessione stessa è subordinata al fatto che la Ditta non abbia altre rateizzazioni in corso e che si impegni a versare i contributi per il periodo corrente, non compreso nella rateazione, entro i termini regolamentari.

La rateazione che la Fondazione può concedere è pari a 12 mesi.

CONDIZIONI RICHIESTE

- 1) Versamento all' ENASARCO, in unica soluzione a mezzo c/c postale, dei contributi previdenza e assistenza dovuti per gli agenti i cui rapporti sono cessati, in quanto tali contributi non possono essere inclusi nella rateazione. Le somme dovute a titolo di indennità risoluzione rapporto per tali agenti devono essere direttamente corrisposte agli stessi;
- 2) versamento all' ENASARCO, in unica soluzione a mezzo c/c postale, dei contributi previdenza dovuti per gli agenti i cui rapporti sono ancora in atto, nella misura pari al minimale e per tutto il periodo per il quale si chiede la rateizzazione.
Tuttavia, qualora la mandante abbia trattenuto sulle provvigioni corrisposte agli agenti quote di contributi in misura superiore al minimale, il versamento in unica soluzione deve essere uguale alle quote trattenute. Devono, altresì, essere versati in unica soluzione i contributi dovuti per gli agenti pensionati (vecchiaia e invalidità) o che, comunque, compiano l' età per il pensionamento di vecchiaia nel periodo di durata della rateizzazione;
- 3) impegno a versare all' ENASARCO, se si verificano cessazioni di rapporti di agenzia nel periodo di durata della rateizzazione, quanto ancora dovuto per F.I.R.R. in favore degli agenti interessati.
Detto versamento deve essere effettuato all' atto del pagamento della prima rata successiva alla cessazione dei rapporti. L' eventuale diretta liquidazione delle somme dovute per F.I.R.R. agli agenti i cui rapporti siano cessati nel corso della rateizzazione dovrà essere validamente documentata.
In tali evenienze la Fondazione provvederà - su espressa indicazione della mandante - agli opportuni conguagli nei tempi possibili, senza che vi sia titolo a modificare le rate prefissate;
- 4) trasmissione delle distinte di ripartizione relative alle somme autodenuciante o accertate (Previdenza, Assistenza e F.I.R.R.), ai minimali , ai contributi di competenza degli agenti che hanno cessato il rapporto ed alla residua somma da rateizzare, sempre divisa per fondo, compilate per ciascun trimestre cui i contributi stessi si riferiscono e debitamente firmate dal legale rappresentante. A tal fine dovranno essere utilizzate le distinte di ripartizione appositamente predisposte, allegare al presente modello;
- 5) impegno al pagamento della sanzione civile da determinare in applicazione della Delibera Consiliare n° 107 del 31-10-2001, approvata dai Ministeri vigilanti in data 6/3/2002 e pubblicata sulla G.U. n° 100 del 30/4/2002. Tale sanzione civile sarà inclusa nella rateazione;
- 6) addebito degli interessi di dilazione al tasso determinato con Provvedimento della Banca d' Italia maggiorato ai sensi dell' art.13 del D.L. n. 402 del 29-7-1981, convertito con legge n. 537 del 26 settembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 7) addebito di eventuali interessi di mora F.I.R.R. che saranno parimenti inclusi nella dilazione;
- 8) garanzia dell' intero debito da rateizzare mediante una fidejussione bancaria " a prima richiesta" conforme alle seguenti condizioni:
- a) rinuncia del fidejussore ad ogni beneficio di preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.);
 - b) rinuncia del fidejussore alle eccezioni che spettano al debitore principale (art.1945 c.c.) e pagamento della somma garantita entro 30gg. dalla prima richiesta della Fondazione;
 - c) validità della fidejussione sino a 120gg. dopo il pagamento dell' ultima rata;
- 9) restituzione di una delle presenti note debitamente firmata per accettazione dal legale rappresentante della Ditta.

Gli adempimenti di cui ai punti 1), 2), 4) e 9) devono essere assolti entro il termine di 30gg. dalla data di ricezione della comunicazione dell' ENASARCO e, in caso di accertamento ispettivo, dalla data del relativo verbale o dalla data della sua trasmissione (qualora la notifica sia avvenuta a mezzo posta). Trascorso tale termine la mancata osservanza anche di uno solo dei suddetti adempimenti comporterà il diritto della Fondazione di esigere il pagamento, in unica soluzione, del proprio credito comprensivo degli oneri accessori.

Non appena completata la necessaria istruttoria, la Fondazione provvederà a comunicare il piano di riparto rateale e, nei successivi 30gg., la Ditta dovrà inviare alla Fondazione la garanzia fidejussoria di cui al punto 8).

La rateazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell' inoltro della domanda e, di conseguenza, a ricezione del piano di ammortamento, dovranno essere pagate, in unica soluzione, nei 30gg. successivi, le rate già scadute.

Qualora si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata o il mancato pagamento di somme dovute per periodi successivi alla dilazione accordata, l' autorizzazione alla rateazione si intenderà revocata e la Fondazione procederà al recupero del residuo debito.

La _____ Ditta
preponente _____
in persona del suo legale rappresentante, avendo inoltrato richiesta di provvedere, in forma rateale, al pagamento del proprio debito contributivo, dichiara di aver preso visione delle condizioni e clausole contenute nel presente foglio e di accettarle tutte indistintamente ed integralmente.

Data, _____

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

P.S.: La domanda di dilazione, presentata a seguito di accertamento ispettivo deve essere inviata, corredata della copia del verbale di accertamento, alla Fondazione ENASARCO - Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma e per conoscenza all'Ufficio Periferico di competenza.